



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2012 (26.07)
(OR. en)**

12744/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0410 (CNS)**

**GROENLAND 13
COEST 265
PTOM 36
PECHE 285
FIN 572
ENV 629
EEE 96
CADREFIN 358**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11058/12
Oggetto:	Proposte di strumenti di finanziamento esterno sotto la rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (2014-2020) – Orientamento generale parziale = Progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale in oggetto, adottato dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012.

PROGETTO
di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca,
dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia²("il trattato sulla Groenlandia"), entrato in vigore il 1° febbraio 1985, stabilisce che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica più alla Groenlandia, ma che quest'ultima, in quanto parte di uno Stato membro, è associata all'Unione europea come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 29 del 1.2.1985, pag. 1. GU L 2 del 30.11.2001, pag. 1.

- (2) Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra l'Unione e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.
- (3) A norma dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (protocollo n. 34).
- (4) Le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui agli articoli da 198 a 202 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono esposte nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001³, modificata dalla decisione 2007/249/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare"), che continua ad applicarsi alla Groenlandia alle condizioni ivi fissate.

³ La decisione attualmente in vigore è la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

- (5) Il Consiglio dell'Unione europea, riconoscendo l'importanza geostrategica della Groenlandia per l'Unione europea, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia⁴, e riconoscendo lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione dell'Unione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l'UE e la Groenlandia, tenendo conto dell'importanza della pesca e della necessità di riforme strutturali e settoriali nel paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l'UE e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includa un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.
- (6) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea da un lato e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia dall'altro, sancito dalla decisione 2006/1006/CE del Consiglio⁵, richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione della Comunità di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia.
- (7) La dichiarazione congiunta dell'Unione europea, del governo della Groenlandia e del governo della Danimarca del 2006 richiama gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione europea e la Groenlandia e sottolinea l'esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione tra le due parti.
- (8) L'UE deve costruire partenariati globali con i nuovi attori sulla scena internazionale, al fine di promuovere un ordine internazionale stabile e inclusivo, salvaguardare i beni pubblici globali, difendere gli interessi centrali dell'Unione, nonché farsi conoscere maggiormente in tali paesi.

⁴ L'Act of Greenland Self-government (legge di autogoverno della Groenlandia) è entrato in vigore il 21 giugno 2009 ed ha sostituito il Greenland Home Rule Act (legge sull'autonomia della Groenlandia), entrato in vigore nel 1979.

⁵ GU L 411 del 30.12.2006, pag. 27.

- (9) Un partenariato UE-Groenlandia dovrebbe permettere di mantenere relazioni forti tra i partner e di rispondere alle sfide globali, sviluppando un programma proattivo e perseguendo interessi comuni. Il partenariato dovrebbe altresì stabilire un collegamento con gli obiettivi della strategia Europa 2020, consolidando in tal modo la coerenza con quest'ultima e la promozione delle politiche e degli obiettivi interni definiti in varie comunicazioni, quali la comunicazione sulle materie prime, e dovrebbe agevolare la cooperazione nel contesto della politica dell'Unione europea per l'Artico.
- (10) È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
- (11) Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
- (12) Il sostegno finanziario dell'Unione, erogato attraverso il nuovo partenariato, dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo della Groenlandia e contribuire a consolidare legami stretti e duraturi con questo territorio, rafforzando al contempo la posizione della Groenlandia in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori comuni e della storia che lega i due partner.

- (13) È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
- (14) La cooperazione dovrebbe garantire che gli apporti di risorse vengano concessi in maniera affidabile e regolare e siano inoltre flessibili e commisurati alla situazione della Groenlandia. A tal fine il sostegno al bilancio sarà utilizzato laddove risulti fattibile e appropriato.
- (15) Le norme finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione sono sancite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "il regolamento finanziario"), cui è sempre necessario fare riferimento nella versione più recente e in vigore, insieme alle norme corrispondenti adottate dalla Commissione per la sua attuazione.
- (16) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure saranno eseguite in conformità agli accordi applicabili, conclusi con organizzazioni internazionali e paesi terzi.
- (17) I documenti di programmazione, le misure finanziarie e ulteriori norme specifiche necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.

⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13 - 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LE RELAZIONI TRA UNIONE EUROPEA E GROENLANDIA

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca mira a preservare legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della Groenlandia.
2. Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.

Articolo 2

Principi generali del partenariato

1. Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca facilita le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi e sugli ambiti di cooperazione definiti nella presente decisione.
2. In particolare, il partenariato definisce il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per entrambe le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata in settori quali:
 - questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
 - questioni relative all'Artico.

3. Nell'attuazione della presente decisione è garantita la coerenza con altri ambiti dell'azione esterna e con altre politiche pertinenti dell'UE. A tal fine, le misure finanziate nell'ambito della presente decisione sono programmate sulla base delle politiche di cooperazione dell'UE definite in strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione, e conformemente alle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 4.
4. Le attività di cooperazione sono decise in stretta concertazione tra la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca. Tali consultazioni sono condotte nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner. Pertanto, l'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione europea e al governo della Groenlandia, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascun partner, come previsto nelle sovvenzioni di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 3

Obiettivi e principali ambiti di cooperazione

1. Gli obiettivi specifici del partenariato sono:
 - a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
 - b) contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il conseguimento di tale obiettivo sarà valutato sulla base di indicatori, quali il numero di membri del personale amministrativo che completa la formazione e la percentuale di funzionari pubblici residenti (di lungo periodo) in Groenlandia.

2. I principali ambiti di cooperazione includono:
- a) l'istruzione e la formazione, il turismo e la cultura;
 - b) le risorse naturali, comprese le materie prime;
 - c) l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;
 - d) le questioni relative all'Artico;
 - e) il settore sociale; la mobilità della forza lavoro; i sistemi di protezione sociale; le questioni di sicurezza alimentare;
 - f) la ricerca e l'innovazione in settori quali l'energia, i cambiamenti climatici, la resistenza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

Parte seconda

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 4

Programmazione

1. Nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali negli ambiti della cooperazione quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, e di darvi un seguito appropriato.

2. Su questa base, il governo della Groenlandia prepara e presenta un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito "DPSS"). Scopo del DPSS è fornire un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, in linea con l'obiettivo e la portata generali, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione europea.
3. Nell'elaborazione e nell'attuazione del DPSS intervengono i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.
4. Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Articolo 5

Norme di esecuzione

La Commissione europea adotta le norme dettagliate di esecuzione per la presente decisione entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 6

Portata del finanziamento

Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere un sostegno finanziario:

- a) riforme e progetti in linea con il DPSS, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;
- b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali e inerenti ai cambiamenti climatici;
- c) programmi di cooperazione tecnica.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

Il sostegno finanziario dell'Unione è erogato principalmente attraverso il sostegno al bilancio.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario.

3. La Groenlandia verifica regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione europea siano state eseguite correttamente. Oltre alla relazione annuale sui risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali, l'Unione presenta un'attestazione annuale di legittimità e regolarità. Essa adotta le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avvia azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.
4. Gli obblighi dettagliati del governo della Groenlandia in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione europea sono esposti nelle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione ai fini dell'attuazione della presente decisione. In particolare, le convenzioni di finanziamento fissano indicatori di settore (che stabiliscono le condizioni di pagamento da soddisfare) e i metodi di controllo per comunicare i progressi sugli indicatori settoriali e garantire il rispetto di dette condizioni.

Parte terza
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito "il comitato"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

Articolo 10

Valutazioni e relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del partenariato e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali, nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata nell'ambito della presente decisione.
2. Entro la prima metà del 2018, la Commissione redige una relazione sugli obiettivi conseguiti e sul valore aggiunto dell'UE apportato dalla presente decisione, valutando i risultati e gli indicatori d'impatto relativi all'efficienza dell'uso delle risorse, in vista di una decisione volta a rinnovare, modificare o sospendere i tipi di misure finanziati nell'ambito della presente decisione. La relazione deve inoltre riguardare la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna della cooperazione stabilita dalla presente decisione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo apportato dalle misure alle priorità dell'Unione per quanto riguarda la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione, infine, deve includere tutti i risultati e le conclusioni sull'impatto a lungo termine della decisione precedente.
3. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa che introduce le modifiche necessarie alla presente decisione.
4. I valori al 1° gennaio 2014 degli indicatori di cui all'articolo 3 sono utilizzati come base per valutare in quale misura gli obiettivi della presente decisione sono stati conseguiti.
5. La Commissione chiede alla Groenlandia di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, in linea con gli impegni internazionali sull'efficacia dell'aiuto, onde poter monitorare e valutare le misure interessate.
6. L'incidenza più a lungo termine e la sostenibilità degli effetti della presente decisione saranno valutati al suo scadere, conformemente alle norme e alle procedure applicabili in quel momento.

Articolo 13

Importo finanziario di riferimento

L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è di [217,8 milioni di] EUR.⁷

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁷ Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).